



Tutorial GDPR: Il dato personale e fondamenti di liceità

Avv. Silvio Noce

IL DATO PERSONALE

Il dato personale

Definizione all'art. 4 n. 1 del Regolamento

“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Il dato personale

Identificabilità è elemento di novità

Sono dati personali anche i dati che consentono di identificare l'interessato

I parametri della identificabilità sono fissati dal considerando 26, centrato sui mezzi di cui un titolare o un terzo può avvalersi per identificare una persona fisica. Assumono rilievo, quindi, fattori obiettivi quali i costi, il tempo necessario e lo sviluppo tecnologico che consente di ottenere l'identificazione.

Il dato personale

All'art. 9 il regolamento include definizioni di

➔ dato genetico

➔ dato biometrico

➔ dato relativo allo stato di salute

Il dato personale

➔ generale divieto di trattare i dati indicati nell'art. 9

➔ elenco di condizioni di liceità per trattamento indicate come eccezioni (consenso, obbligo legale ecc.)

Il dato personale

Dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10)

➔ il trattamento di tali dati effettuato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, (consenso, obbligo legale, esecuzione di un contratto, ecc. ecc.) deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

FONDAMENTI DI LICEITA'

Fondamenti di liceità

Il regolamento dispone che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'adeguata base giuridica

- ➔ il consenso
- ➔ esecuzione di un contratto o misure precontrattuali
- ➔ obbligo legale
- ➔ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
- ➔ interesse vitale di un terzo
- ➔ interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo

Fondamenti di liceità

Il regolamento dispone che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica

- ➔ il consenso
- ➔ esecuzione di un contratto o misure precontrattuali
- ➔ obbligo legale
- ➔ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
- ➔ interesse vitale di un terzo
- ➔ interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo



Informazioni e contatti
gdpr@lepida.it